



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 19/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre**, alle ore 21:15 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione disposta dal Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	P	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	A	15	LODDO GIUSEPPE	P
3	AUGELLO CARMELO	A	16	MARCHETTI RENZO	P
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	A	18	PALERMO MARIA CONCETTA	A
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	A
7	DE SIMONE EMILIANO	P	20	PIZZUTI PICCOLI ANTONIO	A
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSO MANUELA	P
10	FIORENZA MARCO	P	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	CIAMPA FABIO	A	25	TRANI EUGENIO	A
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Susanna Calandra**.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che l'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recita "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificata di inizio attività, uniche o condizionate concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre, con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità dei pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;

Ritenuto pertanto, utile ed opportuno, aderire alla possibilità offerta dalla norma summenzionata di procedere all'approvazione di specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del pagamento dei tributi, locali da parte dei soggetti richiedenti al fine di migliorare l'efficacia delle azione volte al recupero dell'evasione.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell'Area II-Settore II;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente proposta di determinazione il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di Interessi", neppure potenziale;

Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni".

Visto l'allegato parere reso dall'Organo di revisione dei conti, reso ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. n. 165 del 2001.

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 che si compone di 7 articoli, dando atto che l'entrata in vigore del suddetto regolamento è fissata decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione;
2. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2019 ore 21:15;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza la Segretaria Generale Susanna Calandra;

Sono presenti n. 17 (diciassette) Consiglieri, assenti i Consiglieri Augello, Cavaliere, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti e De Simone, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al sesto punto all'O.d.G. avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

Relazione l'Assessore Aronica;

Rientra il Consigliere De Simone;

Escono i Consiglieri Loddo e Pierini;

Rientra il Consigliere Loddo, sono presenti n. 17 (diciassette) Consiglieri, assenti i Consiglieri Augello, Cavaliere, Palermo, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti, Pierini;

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 17
- Consiglieri Votanti 17
- Voti Favorevoli 17
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del

provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio Suap-Commercio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale un elenco aggiornato, l'ufficio Suap-Commercio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio Suap-Commercio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.